

DELIBERAZIONE 30 MARZO 2023
137/2023/R/GAS

AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE QVD DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI TUTELA DEL GAS NATURALE E MODIFICHE AL TIVG

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1244^a *bis* riunione del 30 marzo 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n.239;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/07), così come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge 125/07);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con legge 21 settembre 2018, n.108;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con legge 26 febbraio 2021;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21);
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 convertito con modificazione con legge 13 gennaio 2023, n. 6 (di seguito: decreto-legge 176/22);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 64/09);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2013, 196/2013/R/gas;

- il documento per la consultazione dell’Autorità 24 settembre 2015 449/2015/R/gas, recante “Mercato del gas naturale: revisione della componente *QVD* a copertura dei costi di commercializzazione al dettaglio” (di seguito: documento per la consultazione 449/2015/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 26 novembre 2015, 575/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 575/2015/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2021, 401/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 401/2021/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/com (di seguito: deliberazione 614/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2022, 147/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 147/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2022, 374/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com (di seguito: deliberazione 100/2023/R/com) ed il suo allegato A (di seguito: Allegato A alla deliberazione 100/2023/R/com);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas e relativi obblighi di comunicazione (di seguito: TIUC);
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIVG);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 18 novembre 2016, 4825/2016.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 attribuisce all’Autorità una generale funzione di regolazione finalizzata alla promozione della concorrenza e dell’efficienza nell’offerta dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale;
- l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, come modificato dalla legge 125/07, prevede, tra l’altro, che l’Autorità “*indich[i] condizioni standard di erogazione del servizio di vendita, e definisc[a] transitoriamente, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento [...] che le imprese di distribuzione o di vendita, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, comprendono tra le proprie offerte commerciali*”, facendo, altresì, salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità “*a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta*”;
- con il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1) sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11, ed è stato, in particolare, previsto che, nell’ambito degli obblighi di servizio

pubblico, l’Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi del decreto-legge 73/07 “per i soli clienti domestici”;

- ai sensi della legge 124/17, come da ultimo novellata dal decreto-legge 176/22, a far data dal 10 gennaio 2024 la predetta previsione sarà superata in conseguenza della rimozione del servizio di tutela;
- il TIVG definisce, in coerenza con le disposizioni di legge richiamate, le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti che usufruiscono di tale servizio; dette condizioni economiche comprendono, tra l’altro, la componente *QVD* relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio;
- in particolare, la componente *QVD* è:
 - differenziata per tipologia di clienti finali, tra PDR nella titolarità di un cliente domestico (di seguito: clienti domestici) e PDR relativi a un condominio con uso domestico e consumi annui inferiori a 200.000 Smc (di seguito: condomini con uso domestico);
 - articolata in una quota fissa, di maggiore peso, e in una quota variabile, di entità inferiore;
 - aggiornata, ai sensi della deliberazione 147/2022/R/gas, con efficacia dall’1 aprile dell’anno a cui si riferisce l’aggiornamento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- sulla base dei criteri illustrati nel documento per la consultazione 449/2015/R/gas e successivamente confermati e applicati nell’ambito degli aggiornamenti annuali della componente *QVD* a partire dalla deliberazione 575/2015/R/gas in poi, la determinazione della medesima avviene avendo a riferimento i costi operativi connessi alla morosità dei clienti finali, gli altri costi operativi e la remunerazione del capitale investito netto;
- in generale, per la definizione della componente *QVD* vengono prese a riferimento le informazioni relative sia al servizio di tutela che al mercato libero, in ragione della struttura del mercato della vendita di gas naturale, che prevede la possibilità di erogazione del servizio di tutela da parte di qualsiasi società operante nel mercato libero;
- per quanto attiene ai costi operativi connessi alla morosità dei clienti finali:
 - il riconoscimento avviene, secondo una metodologia consolidata, in misura percentuale rispetto al fatturato atteso, prendendo a riferimento il tasso di mancato incasso delle fatture (di seguito: *unpaid ratio*) trascorso un periodo di 24 mesi dalla loro emissione;
 - ai fini della determinazione dell’*unpaid ratio* vengono condotte delle analisi sulla base dei dati di un campione di operatori e viene adottato un livello di riconoscimento che tiene conto, da un lato, della necessità di incentivare l’efficientamento nelle politiche di gestione del credito, al fine di promuovere condizioni di erogazione del servizio efficienti, e, dall’altro lato, tenendo in considerazione anche le caratteristiche dei misuratori, in termini di

accessibilità o meno dei medesimi, che rivestono un ruolo rilevante nel successo delle suddette politiche; in particolare, la determinazione del livello di *unpaid ratio* riconosciuto avviene, a livello regionale, in maniera differenziata tra le aree urbane e non urbane, ipotizzando una maggiore diffusione nelle prime dei misuratori non accessibili;

- in riferimento agli altri costi operativi:
 - essi sono definiti a partire dalle informazioni desumibili dai conti annuali separati disponibili al momento dell'aggiornamento, operando al contempo delle rettifiche di tali informazioni al fine di considerare unicamente i costi tipici dell'attività di commercializzazione, escludendo pertanto le voci di natura straordinaria e le partite di costo che trovano copertura mediante ricavi derivanti da apposite componenti di prezzo (es. trasporto e oneri passanti);
 - viene operato il riconoscimento dei costi di acquisizione e di *marketing* tenendo conto della durata media del rapporto contrattuale coi clienti finali;
- in relazione alla remunerazione del capitale investito netto trovano conferma i criteri relativi alla definizione parametrica del predetto capitale, che per le imprese di vendita risulta sostanzialmente coincidente con il capitale circolante netto, al tasso nominale di remunerazione da applicare e al separato riconoscimento dell'importo a copertura dell'onere IRAP;
- il costo complessivamente riconosciuto viene ripartito tra le diverse tipologie di clienti finali secondo le medesime proporzioni di cui alla metodologia consolidata.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- mediante il sistema telematico dell'Autorità, sono state raccolte presso un campione significativo di operatori della vendita, informazioni relative a:
 - dati economici e patrimoniali dell'anno 2021, ulteriori rispetto a quanto già trasmesso all'Autorità in ottemperanza agli obblighi di cui al TIUC;
 - informazioni relative alla morosità dei clienti finali;
 - informazioni relative alle modalità di fatturazione e pagamento con riferimento ai clienti serviti nell'ambito del servizio di tutela;
- sulla base delle risposte ricevute è stato possibile analizzare un campione di operatori che rappresenta circa l'81% dei PDR e circa il 73% dei volumi relativi ai clienti domestici e ai condomini con uso domestico presenti in Italia, siano essi serviti in tutela o sul mercato libero;
- in relazione ai costi operativi connessi alla morosità dei clienti finali, in base ai dati dichiarati dagli operatori:
 - i dati relativi al fatturato del periodo luglio 2019 – giugno 2020 e al relativo incasso a 24 mesi (luglio 2021 – giugno 2022) mostrano un livello complessivo di *unpaid ratio* dichiarato dal campione pari a 0,99%, relativo a quanto fatturato sia ai clienti serviti in regime di mercato libero che in tutela;
 - emerge una maggiore incidenza dell'*unpaid ratio* rilevato per i clienti serviti nel mercato libero rispetto a quello dei clienti serviti in tutela;

- si riscontrano livelli di *unpaid ratio* medi differenziati nelle singole regioni e una maggiore incidenza del fenomeno della morosità nelle aree urbane rispetto a quelle non urbane, per cui le prime mostrano un *unpaid ratio* pari a 1,25%, a fronte di un valore di 0,87% rilevato per le seconde;
- in relazione agli altri costi operativi, anche per il 2021 nell'ambito della raccolta *unbundling* è stata prevista la possibilità per gli operatori di comunicare ulteriori informazioni relativamente al ribaltamento dei costi connessi alla funzione operativa condivisa commerciale, di vendita e di gestione della clientela del settore gas e alla funzione operativa condivisa commerciale, di vendita e di gestione della clientela comune al settore elettrico e gas; in particolare la trasmissione di tali informazioni, adeguatamente certificate, avviene da parte del singolo operatore su base volontaria ed è funzionale a valutare la diversa incidenza dei costi indiretti in ipotesi di utilizzo del *driver* di attribuzione “numero di fatture emesse” in luogo del *driver* “ricavi dalle vendite e dalle prestazioni”; gli schemi dell'*unbundling* sono stati altresì modificati per permettere una migliore rappresentazione dei costi di acquisizione della clientela per gli operatori che adottano i principi contabili internazionali;
- in relazione al livello del capitale investito netto, permane una situazione in cui le attività dello stato patrimoniale inerenti all'attività di commercializzazione e relative principalmente alle immobilizzazioni immateriali, al netto delle voci incluse nel computo del capitale circolante netto, risultano complessivamente inferiori alle passività;
- per quanto attiene alle informazioni circa le modalità di ricezione della bolletta e pagamento, con particolare riferimento alla bolletta in formato dematerializzato, le stesse sono state raccolte al fine di valutare eventuali interventi relativi al meccanismo incentivante per la diffusione, presso i clienti serviti nell'ambito del servizio di tutela, della bolletta in formato dematerializzato di cui all'articolo 12ter del TIVG.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere all'aggiornamento della componente *QVD*, con effetto dall'1 aprile 2023, adeguando al contempo tali valori per tenere conto degli effetti associati alla durata, inferiore all'anno, del periodo che residua al termine di rimozione del servizio di tutela, prevista a decorrere da gennaio 2024, modificando conseguentemente la Tabella 1 del TIVG;
- determinare il livello della predetta componente tenuto conto dei criteri di riconoscimento già utilizzati in passato e sopra richiamati in modo da riflettere i costi di commercializzazione sostenuti da un venditore efficiente del mercato libero;
- prevedere in particolare che:
 - i costi connessi alla morosità dei clienti finali siano determinati sulla base di un tasso di *unpaid ratio* riconosciuto pari a 0,97%;

- il livello di importi fatturati cui applicare i tassi di *unpaid ratio* sopra evidenziati sia stimato tenendo conto della migliore stima del livello dei prezzi atteso, in decisa riduzione rispetto ai valori stimati nelle determinazioni relative al 2022;
- gli altri costi operativi siano determinati prendendo a riferimento i costi sostenuti da un operatore efficiente:
 - a) a partire dai valori di bilancio dell'anno 2021, desumibili dai conti annuali separati trasmessi dagli operatori in ottemperanza ai vigenti obblighi di *unbundling* contabile così da garantire l'aderenza degli importi riconosciuti con i costi effettivamente contabilizzati e prevedendo l'inclusione dei costi connessi all'acquisizione e al *marketing* determinati sulla base della stima della durata media del rapporto contrattuale, anche tenuto conto delle modalità di iscrizione a bilancio di tali costi;
 - b) tenendo conto, ai fini dell'attribuzione dei costi indiretti derivanti dalle funzioni operative condivise commerciale di vendita e di gestione della clientela del settore gas e commerciale di vendita e di gestione della clientela comune al settore elettrico e gas, delle informazioni, ove disponibili, comunicate dagli operatori in sede di trasmissione dei conti annuali separati, relative all'utilizzo del *driver* funzionale a tale ribaltamento;
 - c) considerando i costi tipici dell'attività di commercializzazione, e procedendo in maniera prudenziale, escludendo, da un lato, gli operatori che mostrano valori di costo unitario ampiamente inferiori alla media e, dall'altro, quelli con valori ampiamente superiori, per i quali non sia rinvenibile, dalle informazioni a disposizione dell'Autorità, adeguata giustificazione delle maggiori poste contabili;
- in relazione alla remunerazione del capitale investito netto, si proceda secondo la metodologia parametrica di stima del capitale circolante netto già utilizzata in passato; in particolare la necessità di cassa connessa all'attività di acquisto e vendita del gas naturale sia definita:
 - a) sulla base di un'esposizione media di 44 giorni, determinata tenendo conto dei tempi di pagamento delle partite relative alle varie fasi dell'approvvigionamento del gas naturale e dei tempi di incasso delle fatture da parte dei clienti finali, considerando altresì l'impatto dei ritardi di pagamento sul livello del capitale circolante, definiti anche in considerazione delle vigenti previsioni in tema di costituzione in mora dei clienti finali;
 - b) considerando un livello di importi fatturati aggiornati sulla base della migliore stima del livello dei prezzi atteso in coerenza con quanto sopra esposto per gli oneri connessi alla morosità;
- la determinazione del livello di remunerazione da applicare al capitale investito netto avvenga:
 - a) mediante la metodologia del *Weighted Average Cost of Capital* (WACC) secondo criteri in linea con quanto previsto con la deliberazione

147/2022/R/gas, adottando in continuità con l'aggiornamento dell'anno precedente un tasso di remunerazione, espresso in termini nominali, pari a 6,6%;

- b) mantenendo un riconoscimento separato dell'onere IRAP determinato, in continuità con il passato, a partire dalle informazioni desumibili dai bilanci di esercizio degli operatori, in ragione della peculiare struttura aziendale tipica delle società di vendita;
- modificare altresì la Tabella 16 del TIVG, confermando i valori di reintegrazione per l'anno 2022 del meccanismo incentivante volto a favorire una maggiore diffusione delle bollette in formato dematerializzato presso i clienti serviti nell'ambito del servizio di tutela (articolo 12ter del TIVG); a riguardo, si chiarisce fin d'ora che gli esercenti la vendita che durante l'anno in corso serviranno clienti alle condizioni del servizio di tutela potranno partecipare al predetto meccanismo, nel 2024, con le medesime modalità di cui al richiamato articolo 12ter del TIVG;
 - precisare, come già indicato nella deliberazione 100/2023/R/com, che all'indomani della rimozione del servizio di tutela, la componente *QVD* applicata ai clienti vulnerabili, sia aggiornata, almeno per il primo anno di applicazione, con criteri analoghi ma semplificati rispetto a quelli di cui al presente provvedimento, entro il mese di marzo di ciascun anno con riferimento ai successivi 12 mesi, nelle more dell'acquisizione di dati puntuali sui costi di vendita associati a tali clienti vulnerabili

DELIBERA

1. di modificare a partire dall'1 aprile 2023 il TIVG prevedendo che:
 - i. all'articolo 31bis.4, alla lettera g), le parole "deliberazione 374/2022/R/gas" siano sostituite dalle parole "deliberazione 372/2022/R/gas";
 - ii. la Tabella 1 e la Tabella 16 siano sostituite con le seguenti tabelle:

Tabella 1: Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio (*QVD*)

		PDR nella titolarità di un cliente domestico	PDR relativo a un condominio con uso domestico, con consumi < 200.000 Smc	PDR nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico	PDR per usi diversi < 50.000 Smc
da 1 luglio 2009 a 31 dicembre 2011	€/punto riconsegna/anno	36,82	36,82	36,82	36,82
	c€/mc	0,4800	0,4800	0,4800	0,4800
da 1 gennaio 2012 a 30 settembre 2013	€/punto riconsegna/anno	40,34	55,40	55,40	55,40
	c€/mc	0,4800	0,4800	0,4800	0,4800
	€/punto riconsegna/anno	57,35	75,32	*	*

da 1 ottobre 2013 a 31 dicembre 2014	c€/mc	0,7946	0,7946	*	*
Da 1 gennaio 2015 a 31 dicembre 2015	€/punto riconsegna/anno	57,76	75,86	*	*
	c€/mc	0,7946	0,7946	*	*
Da 1 gennaio 2016 a 31 dicembre 2016	€/punto riconsegna/anno	58,83	77,26	*	*
	c€/mc	0,7946	0,7946	*	*
Da 1 gennaio 2017 a 31 dicembre 2017	€/punto riconsegna/anno	59,65	78,35	*	*
	c€/mc	0,7946	0,7946	*	*
Da 1 gennaio 2018 a 31 dicembre 2018	€/punto riconsegna/anno	60,01	78,82	*	*
	c€/mc	0,7946	0,7946	*	*
Da 1 gennaio 2019 a 31 dicembre 2019	€/punto riconsegna/anno	60,23	79,11	*	*
	c€/mc	0,7946	0,7946	*	*
Da 1 gennaio 2020 a 31 dicembre 2020	€/punto riconsegna/anno	63,61	83,55	*	*
	c€/mc	0,7946	0,7946	*	*
Da 1 gennaio 2021 a 31 marzo 2022	€/punto riconsegna/anno	62,74	82,39	*	*
	c€/mc	0,7946	0,7946	*	*
Da 1 aprile 2022 a 31 marzo 2023	€/punto riconsegna/anno	67,32	88,41	*	*
	c€/mc	0,7946	0,7946	*	*
Da 1 aprile 2023	€/punto riconsegna/anno	63,36	83,20	*	*
	c€/mc	0,7946	0,7946	*	*

*A seguito dell'entrata in vigore della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 28 giugno 2013, 280/2013/R/gas, hanno diritto al servizio di tutela di cui all'articolo 3 i clienti finali con riferimento ai punti di riconsegna di cui al comma 4.1, lettera a) e lettera b).

Tabella 16: parametri di cui al comma 12ter.4.

	Anni oggetto di reintegrazione 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (Anno Y)	
Tipologia di cliente finale	Clienti di cui al comma 2.3, lettera a)	Clienti di cui al comma 2.3, lettera b) con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno
	euro/punto di riconsegna	
<i>DiffSC_{c,Y}</i>	2,10	4,60

- prevedere che il meccanismo incentivante per una maggiore diffusione della bolletta in formato dematerializzato, di cui all'articolo 12 ter del TIVG, continui a trovare applicazione con le medesime modalità e tempistiche ivi previste in relazione ai punti serviti nell'ambito del servizio di tutela gas nel corso del 2023 e che con successivo provvedimento siano aggiornati i parametri di cui alla tabella 16 del TIVG per l'anno di competenza 2023;

3. di pubblicare il presente provvedimento e il TIVG come risultante dalle modifiche apportate dalla presente deliberazione, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

30 marzo 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini